

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 20 novembre 2014, la Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Fanini Franco - nel corso di valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - per ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione n. 163/2014 emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero il 15 settembre 2014, per la pena residua di anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, risultante da diverse sentenze di condanna.

2. L'avv. Nazario Agostini, difensore del Fanini, ha proposto ricorso per cassazione depositato il 17 dicembre 2014, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), lett. c), lett. e), cod. proc. pen. e deducendo la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, 13 e 25 Cost., 656 e 663 cod. proc. pen., 47 ord. pen. La pena in esecuzione è frutto di cumulo di quelle inflitte con quattro sentenze di condanna, l'ultima delle quali emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 14 maggio 2013, irrevocabile il 13 maggio 2014, recante la condanna ad anni 1 di reclusione ed euro 800 di multa. Tale titolo esecutivo è sopravvenuto a quelli oggetto di precedente cumulo, ordine di carcerazione e relativo decreto di sospensione, giusta provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia. Il provvedimento di carcerazione più recente, sopra citato, è viziato, perché l'art. 656 cod. proc. pen. fa riferimento alla singola condanna e rispetto ad essa, involgente una condanna ad anni uno di reclusione, il condannato aveva diritto alla sospensione dell'esecuzione della pena. L'esecuzione cumulativa incontra il limite operativo statuito dal testo letterale della norma che si riferisce a una sentenza di condanna, nel senso che i diritti riguardanti un unico titolo esecutivo non possono essere sacrificati in ragione del fatto che esso sopravvenga ad altri titoli. L'assunto non vulnera il principio dell'esecuzione unitaria delle pene concorrenti, fissato dall'articolo 663 cod. proc. pen., poiché il provvedimento adottato dal pubblico ministero non ha natura giurisdizionale ma meramente

Ch

Nazario

amministrativa e, quindi, non può acquistare il carattere della definitività. Inoltre, la pena unica detentiva residua, determinata sulla base di tutti i titoli esecutivi nei confronti del Fanini, è pari ad anni quattro di reclusione, certamente compatibile con il conseguimento del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47, comma 3-bis ord. pen. La norma prevede espressamente che il relativo beneficio possa essere concesso anche al condannato che si trova in libertà. La distonia che si registra fra il limite per l'ottenimento dell'affidamento in prova anche da libero, elevato a quattro anni ex articolo 47, comma 3-bis, ord. pen., e quello di cui all'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., riguardante la sospensione dell'esecuzione e rimasto fermo a tre anni di reclusione, va risolta necessariamente nel senso che il limite di tre anni non possa mai pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. anche al soggetto libero, se non nelle eccezioni apprezzabili secondo criteri rigorosamente tassativi e secondo il relativo dato letterale, non suscettibile di analogia *in malam partem*. Altrimenti opinando, si perverrebbe inevitabilmente ad una interpretazione abrogante del disposto dell'articolo 47, comma 3-bis, ord. pen., nella parte in cui consente la concessione del beneficio dell'affidamento in prova anche al soggetto che sia stato condannato ad una pena superiore a tre anni, ma contenuta nei quattro anni, che si trovi in stato di libertà. Così è anche a non voler ritenere che la mancata contestuale elevazione a quattro anni del limite normativamente prefissato nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. si risolva in una mera svista del legislatore, ovvero che detto limite debba considerarsi implicitamente abrogato. Nel caso concreto, al Pubblico Ministero era inibita la possibilità di disporre la carcerazione del condannato, poiché costui, da libero, poteva ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la pena cumulata riguarda una condanna contenuta entro anni quattro di reclusione. Ai sensi dell'articolo 47 comma 3-bis ord. pen., il superamento del limite dei tre anni di reclusione non può valere a inibire la sospensione.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il profilo del ricorso con il quale si censura la mancata valutazione in via autonoma dell'ultimo titolo esecutivo, ai fini della sospensione dell'ordine di carcerazione, non è fondata, perché l'art. 663


cod. proc. pen. stabilisce il principio di unicità dell'esecuzione di pene concorrenti che può essere superato soltanto in determinate ipotesi, nessuna delle quali ravvisabili nel caso concreto in esame.

È fondato, invece, l'altro profilo di censura, che muove dal raffronto fra l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e l'art. 47, comma 3-*bis*, ord. pen. Deve infatti ritenersi che il limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-*bis*, ord. pen., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova. Il richiamo dell'art. 656, comma 5 secondo periodo, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-*bis* nell'art. 47 ord. pen., introduca il richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito.

In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena detentiva, residua al momento della presentazione dell'istanza, non era superiore ad anni quattro di reclusione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare sussistente - al fine della sospensione dell'ordine di carcerazione - il requisito riguardante la quantità di pena espianda.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione devono essere annullati. Deve ordinarsi l'immediata liberazione del condannato Fanini Franco, se non detenuto per altra causa. Occorre mandare la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, perché dia i provvedimenti occorrenti.

P. Q. M.



Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona del 15 settembre 2014. Ordina la immediata liberazione del condannato Fanini Franco se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Ferraro

IL PRESIDENTE

Renzo Conale

